

L'attività di vigilanza e il recupero crediti

Eleonora De Santis*

Da quando la riscossione dei contributi avviene attraverso i bollettini bancari M.Av., un'importante attività che impegna l'Enpav è quella del recupero crediti. Entro il mese di gennaio di ciascun anno l'Enpav verifica lo stato delle morosità. Quali conseguenze per il veterinario inadempiente?



- **Fino al 2001 la riscossione dei contributi era affidata ai concessionari dislocati su tutto il territorio nazionale**, con tutte le problematiche derivanti dal dover interfacciarsi con più di cento interlocutori che, peraltro, avevano in gestione l'esazione di diverse tipologie di crediti.

La riscossione dei contributi Enpav veniva dunque effettuata attraverso l'emissione delle cartelle esattoriali ed era il Concessionario ad occuparsi sia della notifica che delle eventuali procedure esecutive da mettere in atto nei confronti dei soggetti inadempienti.

Nel 2002, l'Enpav avvia un cambiamento radicale nell'attività di incasso dei contri-

buti, inaugurando il sistema di riscossione diretta dei contributi minimi dovuti da tutti i Veterinari iscritti all'Ente, esteso qualche anno più tardi anche alle eccedenze contributive dovute sui redditi professionali che superano determinati limiti.

La nuova modalità consente all'Ente di verificare, in tempo reale, la regolarità dei versamenti dei propri contribuenti, mentre per gli anni antecedenti al 2002 è necessario interpellare il concessionario per richiedere un estratto conto della posizione contributiva.

La tempestività e l'accessibilità di tali informazioni sono inoltre essenziali, anche perché la regolarità nel pagamento dei contributi costituisce condizione essenziale per la fruizione di qualsiasi prestazione previdenziale o assistenziale erogata dall'Ente.

Naturalmente anche l'attività di riscossione dei contributi insoluti è rimessa alla gestione dell'Ente che ha adottato una procedura di recupero crediti articolata in più fasi e disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nel gennaio 2009.

Lo spirito è quello di limitare l'instaurare di procedure contenziose ed arrivare ad una regolarizzazione delle inadempienze in sede stragiudiziale.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, quindi, l'Enpav verifica lo stato delle morosità relative all'anno immediatamente precedente ed effettua un primo sollecito di pagamento allegando un duplicato dei bollettini M.Av. scaduti e non pagati. Tale sollecito, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha valore di atto interruttivo del termine di prescrizione

quinquennale dei crediti contributivi.

Questo primo "avviso bonario" ha sempre un immediato riscontro, consentendo il recupero di circa il 60% del credito. In caso di persistente inadempienza, segue una lettera di diffida ad adempiere con la quale viene concesso un termine, perentorio, di 60 giorni per regolarizzare la propria posizione contributiva.

Solo a questo punto, rimasto senza esito anche l'atto di diffida, l'Ente si rivolge al proprio Legale incaricandolo di procedere alla riscossione coattiva dei contributi insoluti.

La procedura prevede che il Legale ponga in essere un ultimo tentativo di recupero, inviando a propria firma ulteriori lettere di diffida ad adempiere entro il termine, sempre perentorio, di 30 giorni dalla data di ricevimento.

Il recupero giudiziale del credito attraverso la notifica di un decreto ingiuntivo e, in *extrema ratio*, l'esecuzione forzata del credito, rappresenta l'ultima fase dell'attività di recupero dell'Ente.

Le attività di recupero sono già state messe in atto relativamente agli anni 2002-2005 con risultati significativi, attestandosi la percentuale di morosità tra l'1 e l'1,7%.

Il Regolamento adottato dall'Ente stabilisce altresì che per i soggetti per i quali sia stata riscontrata una reiterata inadempienza, pari ad almeno tre annualità consecutive, sia possibile **chiedere all'Ordine professionale di appartenenza di adottare il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'Albo per morosità**, come previsto dall'art. 11, lettera f) del D.L.C.P.S 13 settembre 1946, n. 233.

Come detto in precedenza, la regolarità contributiva rappresenta un presupposto imprescindibile per l'erogazione di qualsiasi prestazione di carattere previdenziale. Tant'è che, qualora all'atto della presentazione della domanda di pensione venga riscontrata la sussistenza di inadempienze contributive, **il veterinario inadempiente**

ANNO	CREDITI MAGGIO 2006	CREDITI DICEMBRE 2008
2002	685.778,01	406.882,94
2003	992.653,52	526.597,60
2004	1.277.613,85	640.714,49
2005	1.767.700,35	681.474,48
TOTALE	4.723.745,73	2.255.669,51

Evidenziamo i crediti relativi alla contribuzione minima del periodo 2002 - 2005 alla data di giugno 2006 (data di inizio dell'attività sopra descritta) ed al 31 dicembre 2008 (dati di bilancio).

dovrà procedere al versamento dei contributi, se non prescritti, maggiorati degli interessi di mora al tasso legale.

Diversamente, ovvero nel caso di intervenuta prescrizione del credito, l'anzianità contributiva **sarà ridotta per il numero di anni e/o mesi corrispondenti ai contributi non pagati.**

Nell'ambito di questa attività di controllo e verifica versamenti, una nota a parte merita la fase relativa agli accertamenti fiscali. Si tratta di controlli periodici circa l'esattezza dei dati reddituali comunicati dai Veterinari nei Modelli 1 Enpav mediante controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate.

L'Amministrazione Finanziaria, difatti, inoltra all'Ente il riepilogo dei dati contenuti nei Modelli UNICI presentati dai Veterinari titolari di partita IVA che l'Ufficio pone a confronto con quelli disponibili negli archivi dell'Ente.

Al termine dei controlli possono emergere sia difformità dei dati reddituali sia omissione degli stessi. Sulla base delle risultanze, l'Enpav provvede quindi a richiedere agli interessati l'eventuale ulteriore contribuzione dovuta maggiorata delle sanzioni e degli interessi previsti dal Regolamento di Attuazione allo Statuto.

*Direzione Studi Enpav